

NOVITÀ IN MERITO AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO


Dott. Francesco CAVAZZANA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna


Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti

ARTICOLO 11 NUOVO CODICE APPALTI

COMMA 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni



è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale




e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.




Fin qui nulla di nuovo, identico all'art.30 c.4 del vecchio codice

SEGUONO ALCUNI COMMI COMPLETAMENTE NUOVI

COMMA 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.



COMMA 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.



COMMA 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

LA STAZIONE APPALTANTE SCEGLIE IL CONTRATTO COLLETTIVO DA UTILIZZARE

Contratto

- indicato dalla Stazione Appaltante in sede di gara
- non più a scelta dell'offerente

Equivalenza

- L'offerente può indicare un contratto diverso, ma deve garantire le stesse tutele per i lavoratori
- L'equivalenza deve essere esplicitamente dichiarata in sede di offerta

Dichiarazione

- Impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata

Verifica

- In caso di contratto collettivo equivalente, la dichiarazione di equivalenza **DEVE** essere verificata con il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta

COSA CAMBIA?

Stima del costo della manodopera:	Determinabile in modo più certo in fase di progettazione, perché meno modificabile in sede di gara.
Verifica di anomalia:	Obbligatoria in caso di contratto differente da quello indicato dalla SA. Più semplice e certa se il contratto collettivo è uguale per tutti gli offerenti.
Tutela in sede di esecuzione:	Per i lavoratori: garantite le giuste tutele. Per la stazione appaltante: minor turnover, maggiore motivazione dei lavoratori.
Vale anche per i subappalti:	COMMA 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che <u>le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.</u>
ATTENZIONE alla base d'asta:	Il numero di ore necessarie per i servizi dovrà essere calcolato correttamente, anche in caso di pagamento secondo parametri diversi dalle ore di manodopera (es. mq da pulire, numero di oggetti in manutenzione, ecc...), altrimenti il servizio sarà inevitabilmente svolto da un numero di lavoratori insufficienti.